

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3946

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(MANCINI GIACOMO)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(MARIOTTI)

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità -
Protezione civile

Presentato alla Presidenza il 23 marzo 1967

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le recenti calamità che, con tanta drammaticità di eventi e di conseguenze, si sono abbattute su varie regioni del nostro Paese, determinando lutti e danni gravissimi alle popolazioni, hanno riproposto, ancora una volta, e in termini estremamente urgenti, il problema di addi-

lamentazione giuridica, netta e chiara, in tema di predisposizione e di organizzazione di servizi, sia preventivi che di intervento, della protezione civile per il soccorso e l'assistenza a favore delle popolazioni colpite da siffatti eventi.

L'esigenza di tale regolamentazione che, pur tenendo conto delle norme vigenti, tutta-

via le renda adeguate alle nuove strutture ed organi attuali, in verità non è sfuggita al Governo, talché, sin dal 1950, esso ebbe a presentare al Parlamento un disegno di legge che, conseguita l'approvazione della Camera dei deputati nella seduta dell'11 luglio 1951 (atto Camera n. 1593) e passò quindi all'esame del Senato della Repubblica (atto Senato n. 1790) senza peraltro completare il proprio *iter*, in relazione alle opposizioni che si determinarono in ordine al provvedimento stesso.

Altro disegno di legge, nelle successive Legislature, ebbe a presentare il Governo alla Camera il 20 dicembre 1956 (atto Camera n. 2636-A della II Legislatura), ed un terzo ancora fu presentato al Senato nella seduta del 16 luglio 1962 (atto Senato n. 2098 della III Legislatura) recante norme sul « Soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eccezionali calamità non fronteggiabili con i mezzi ordinari (Protezione civile) ».

Purtroppo, anche tali testi non giunsero a conclusione, per decadenza seguita alla chiusura delle Legislature.

Il problema, pertanto, è restato costantemente presente anche perché riproposto, con ritmo ricorrente, dalle gravi calamità naturali che hanno colpito il nostro Paese per effetto di eccezionali avversità atmosferiche, quali le alluvioni del Polesine, della Calabria e del Salernitano, e, soprattutto, dopo la catastrofe del Vajont, facendo sempre più avvertire l'esigenza di disporre, in tali circostanze, di strutture, di organi unitari, di mezzi e di reparti di soccorso particolarmente attrezzati e di immediato impiego, operanti nel quadro di una moderna organizzazione specifica e permanente di protezione civile.

Per l'autorevolezza che essa comporta, valga, fra i documenti più recenti, citare quanto ebbe a prospettare la Commissione parlamentare di inchiesta sul disastro del Vajont, presieduta dal Senatore Rubinacci, la quale, nella sua relazione conclusiva, trattando della materia degli interventi e dei soccorsi in caso di gravi calamità pubbliche, poneva ancora una volta l'accento sulla necessità di meglio regolare e definire l'intera materia dei soccorsi ed in particolare « sulla indispensabilità di una direzione concertata ma unitaria, che possa immediatamente scattare, all'occorrenza, senza tentennamenti di competenza o di incompetenza, di duplicità o di lacune ». E, a tal fine, la relazione della Commissione parlamentare di inchiesta in parola, prospettava, in correlazione e in conformità, l'esigenza di definire — nei termini già ormai da vari anni in atto operanti — « di attribuire

all'Amministrazione dell'interno il coordinamento di tutte le attività svolte dalle amministrazioni dello Stato e degli altri Enti pubblici in materia di protezione civile e di soccorso alle popolazioni colpite da pubbliche calamità ».

Le calamità dell'autunno 1966 hanno, ora, riportato, sia nell'opinione pubblica, che nella stampa e in Parlamento, l'eco vivissima della necessità di una più soddisfacente ed aggiornata definizione legislativa di questa materia.

In relazione a ciò, con il provvedimento predisposto e che si sottopone all'esame del Parlamento, in corrispondenza ai voti manifestati, si ha di mira l'intento di risolvere, precipuamente, il problema di una efficiente, unitaria organizzazione di protezione civile, facendo leva sugli ordinamenti che già in tale settore sono operanti, ordinamenti a carattere nazionale e quindi rispondenti alle necessità e alle esigenze che, in siffatte circostanze, si determinano e si impongono.

In linea di massima, il disegno di legge si ricollega, per tutte quelle parti che non è oggi necessario modificare, rispondendo esse tuttora allo scopo, alle norme contenute nella legge 15 marzo 1928, n. 833, che convertì in legge il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, contenente disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri.

Da tali disposizioni il provvedimento ora sottoposto all'esame del Parlamento prende appunto le mosse per adeguarle per taluni punti fondamentali, come sopra accennato, alle nuove strutture amministrative e ai nuovi ordinamenti che, dopo 40 anni da allora, si sono realizzati, in relazione, fra l'altro, alla più organica impostazione e ai più generali compiti attribuiti, da ultimo, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla legge 13 marzo 1961, n. 469.

A tale concezione, sulla base di una esperienza che si è concretata in questi ultimi anni anche in occasione delle calamità in essi verificatesi, si ispira, innanzitutto, l'articolo 1 del disegno di legge, determinando con chiarezza quella unità direzionale e quel coordinamento fra le amministrazioni dello Stato, civili e militari, e con tutti gli Enti pubblici, territoriali ed istituzionali, la cui necessità è apparsa del tutto evidente in varie circostanze, onde eliminare ogni incertezza, estremamente nociva in siffatte situazioni di emergenza, e in corrispondenza, altresì, ai voti unanimi in tal senso rappresentati anche recentemente.

In tali situazioni di emergenza non v'è dubbio, infatti, che unitaria deve essere sia la predisposizione preventiva dei servizi, dei mezzi e dei reparti, sia, soprattutto, la direzione operativa nel momento, delicato quanto urgente, del verificarsi di una calamità.

La responsabilità di tale direzione unitaria, preventiva e operativa, viene affidata, come di fatto è stata svolta in questi ultimi tempi, agli organi del Ministero dell'interno, amministrazione alla quale, in Italia come in tutti gli altri Paesi che hanno ordinamenti analoghi, fanno capo tanto le leve del soccorso e dell'assistenza alle popolazioni sul piano tecnico — Direzione generale della protezione civile, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Direzione generale dell'assistenza pubblica, Direzione generale dell'amministrazione civile — quanto le forze impiegate nei servizi di ordine pubblico, il cui apporto è così indispensabile ed urgente nelle situazioni di emergenza. E ciò, oltre a poter essa disporre — in virtù delle norme fondamentali che regolano l'attività dei propri organi, centrali e periferici — delle Forze armate dello Stato, il cui intervento nelle stesse situazioni, per il largo impiego di mezzi e di uomini, è altrettanto indispensabile quanto prezioso nella coordinata e complessa azione da svolgere.

Ovviamente restano, peraltro, immutate le competenze del Ministero dei lavori pubblici, per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi tecnici concernenti gli eventi calamitosi o intesi a prevenirli, e del Ministero della sanità per ciò che si riferisce alla direzione dei servizi sanitari.

Eguale, è superfluo dirsi, pur in tale coordinata visione e azione di interventi restano salve le specifiche competenze attribuite, dagli Statuti speciali di alcune regioni ad autonomia particolare, alle regioni medesime — Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia — per quanto attiene ai tradizionali servizi antincendi e alle opere di pronto soccorso.

Con l'articolo 2 si dispone, con norma strettamente conseguente a quelle contenute nell'articolo 1, che le segnalazioni e gli accertamenti relativi non solo al verificarsi di disastri e calamità ma anche al solo pericolo che essi si verifichino, vengano comunicate al Ministero dell'interno — Direzione generale della protezione civile — nonché ai Ministeri dei lavori pubblici e della sanità e ai Prefetti delle province interessate e contermini.

L'articolo 3, di particolare rilievo agli effetti di quella tanto giustamente richiesta unità direzionale e operativa *in loco* — sulla trac-

cia, del resto, del principio di base già recepito nelle su richiamate disposizioni della legge del 1928 — stabilisce che, qualora si tratti di calamità particolarmente gravi o che interessino più regioni o più province, possa essere nominato, ai fini della necessaria unità dei servizi di soccorso, uno o eventualmente più Commissari governativi che potranno così assumere sul posto la direzione delle operazioni e curare le direttive generali e l'unitario coordinamento di tutte le attività svolte o che andranno a svolgersi, nelle circostanze, dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli Enti pubblici.

In verità gli ultimi eventi calamitosi hanno dimostrato quanto sia necessaria ed opportuna una consimile disposizione, che varrà, anche per l'avvenire, a coordinare le iniziative le più idonee nel campo della protezione, del soccorso e dell'assistenza alle popolazioni e alle località colpite da eventi eccezionali.

È evidente che, in tal caso verrà data subito notizia della nomina e della località in cui il Commissario stabilirà la sua sede a tutte le autorità civili e militari interessate e ciò ai fini di rendere, con immediatezza, certa e unitaria la canalizzazione delle comunicazioni, degli interventi, delle provvidenze da attuare con ogni tempestività e senza incertezze o dannose interferenze.

Si stabilisce, allo scopo di assicurare tale tempestività e il più coordinato ed armonico impiego degli interventi di tutti i generi, che alla predetta autorità delegata e responsabile dovranno far capo tutti i servizi e gli strumenti delle pubbliche amministrazioni, civili o militari, centrali o periferiche, di Enti pubblici o privati.

La stessa autorità potrà così, come pure è precisato nella ultima parte dell'articolo in esame, esercitare tutte le facoltà e tutti i poteri già previsti e stabiliti dal capo secondo del regio decreto-legge del 1926, convertito nella legge del 1928, attuando, attraverso i singoli atti amministrativi ivi previsti e consentiti, in modo certo e altrettanto unitario ed armonico e con i mezzi ed il personale a disposizione, il collegamento e ogni altro strumento che possa e debba utilizzarsi nelle gravi circostanze ipotizzate.

È chiaro, come si è voluto precisare, comunque, nell'ultimo comma dell'articolo 3, che anche nell'insorgenza di eventi calamitosi e nella immediatezza di essi, restano ferme le potestà affidate ai Prefetti dal regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, in relazione alle precise responsabilità e attribuzioni a tali organi affidate dalle norme stesse, sino a

quando non si ritenesse di procedere alla nomina del Commissario di cui al primo comma del medesimo articolo 3.

In relazione ai precedenti articoli, e in conformità alle previsioni in essi contenute, il successivo articolo 4 chiarisce, analiticamente, i compiti e lo svolgimento dei servizi della protezione civile, cui dovrà attendere il Ministero dell'interno, compiti che vengono concisamente tratteggiati in relazione anche alle esperienze ultimamente avutesi e alle proposte da molte, autorevoli parti rappresentate, quali quelle della già ricordata commissione parlamentare d'inchiesta Rubinacci.

Così come si è lumeggiato per gli organi centrali, altrettanto dispone, in conformità, l'articolo 5 per ciò che si riferisce all'Autorità governativa periferica, cui già ora competono quei poteri generali, direzionali e d'intervento precisati dalle norme fondamentali dell'ordinamento amministrativo statale, enunciati, tra l'altro, dalla legge 8 marzo 1949, n. 277, oltre che dalle già ricordate specifiche disposizioni del regio decreto-legge del 1926.

Per quanto concerne le previsioni e le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 5 del disegno di legge in esame, non sono state comminate, per le eventuali inadempienze, sanzioni particolari. Si ritiene necessario però precisare, anche per evitare che possano sorgere incertezze di interpretazione, che qualora si tratti di inadempienze ricadenti nella responsabilità di organi pubblici o di pubblici funzionari, l'ordinamento giuridico vigente vi provvede di già secondo le leggi penali, civili ed amministrative. Qualora invece le inadempienze o le infrazioni siano compiute da parte di privati, vi suffraga la disposizione dell'articolo 650 del codice penale, la quale prevede, come è noto, sanzioni nei confronti di chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene.

I successivi articoli 6 e 7 mirano, nel quadro delle previsioni delle precedenti norme, al necessario contemporaneo potenziamento dei servizi della protezione civile, già in atto organizzati nell'ambito del Ministero dell'interno.

Invero, il potenziamento dei servizi della protezione civile si fonda, essenzialmente, sull'apporto di personale tecnico e specializzato quale quello delle carriere direttive e di concetto nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ora è noto che gli attuali organici — come più volte è stato rappresentato anche nella stessa sede parlamen-

tare e, da ultimo, recentemente, in sede di discussione del bilancio dello Stato per l'esercizio 1967 — sono assolutamente insufficienti alle maggiori esigenze che, da tempo, si manifestano in servizi nei quali il personale di cui trattasi, anche con l'autorevole parola del Capo dello Stato, ha riscosso e riscuote, per l'ammirevole spirito che lo anima, i più alti riconoscimenti per l'abnegazione e la perizia dimostrate nel soccorrere, sotto ogni aspetto e in ogni modo, le popolazioni colpite da calamità.

Un moderno ed efficiente servizio di protezione civile, come i fatti hanno dimostrato, deve poter infatti funzionalmente contare, soprattutto, sulla previsione e predisposizione — organica e convenientemente attrezzata — di reparti di immediato intervento, di nuclei di elicotteri, di sommozzatori, di tecnici di ogni sorta, utilizzando all'uopo l'organizzazione articolata e regionalmente decentrata che già, da vario tempo, pur con carenza di mezzi, il Ministero dell'interno ha attuato sul piano del territorio nazionale e che si è dimostrata così validamente utile per l'immediatezza dell'intervento nelle recenti calamità, ad esempio, di Agrigento e di queste ultime dell'autunno 1966.

Analogamente, con l'articolo 7 si provvede a costituire una forza di riserva di uomini già istruiti e preparati in caso di eccezionali esigenze. Già, del resto, l'articolo 69 della legge 13 maggio 1961, n. 469, prevedeva l'iscrizione dei vigili ausiliari di leva in appositi quadri del personale volontario dopo il congedamento.

Il successivo articolo 8 dispone la sospensione dei dazi doganali — in analogia a quanto già previsto per altri materiali di importazione dall'estero — anche per quelli destinati ai servizi di protezione civile con provenienza dai Paesi del MEC.

Gli articoli 9, 10, 11 concernono la previsione di spesa e il finanziamento dell'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni della legge, contenuto nei limiti più stretti possibili.

In particolare, per quanto riguarda l'onere di milioni 2.375 previsto nell'articolo 11 a carico dello stanziamento del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1967, è da precisare che a ciò si provvederà utilizzando parte dell'accantonamento di milioni 5.000 indicato all'elenco 6, allegato al detto stato di previsione, alla voce: « Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — ampliamento e completamento dell'aeroporto di Fiumicino ».

L'articolo 12, infine, abroga ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la nuova disciplina.

Si confida che, alla luce anche delle recenti esperienze e sulla base dei voti nel suo seno stesso da ogni parte unanimamente rappresentati, il Parlamento vorrà recare il suo conforto e la sua approvazione a questo disegno di legge, sulla cui rilevanza e sulla cui

urgenza, non occorrono certo ulteriori parole, essendo esso unicamente e fondatamente ispirato ad assolvere il dovere che il Governo ha di intervenire, in tutte le evenienze più drammatiche, per l'immediato soccorso delle popolazioni colpite così duramente da eventi eccezionali, e realizzando, in occasione di essi, senza incertezze e con unità, tutte le misure che le circostanze medesime impongono.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero dell'interno provvede, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, civili e militari, e mediante l'apporto di tutti gli enti pubblici, territoriali e istituzionali, alla organizzazione della protezione civile, predisponendo i servizi di emergenza, di soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

Agli effetti di cui al precedente comma, il Ministero dell'interno impartisce le direttive generali in materia di protezione civile e, in caso di calamità, assume la direzione dei servizi ed attua il coordinamento di tutte le attività svolte nella circostanza dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni e dagli enti pubblici.

Restano salve le competenze del Ministero dei lavori pubblici di cui al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833, ed all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi tecnici del Genio civile concernenti gli eventi calamitosi o intesi a prevenirli e del Ministero della sanità per ciò che si riferisce alla direzione e all'organizzazione dei servizi sanitari.

ART. 2.

Le segnalazioni inerenti al pericolo o al verificarsi di disastri e calamità, nonché agli accertamenti di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833, sono immediatamente comunicate al Ministero dell'interno — Direzione generale della protezione civile —, al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero della sanità, nonché ai Prefetti delle province interessate e contermini.

ART. 3.

Qualora si tratti di calamità particolarmente grave o che interessi più regioni o più province, si può provvedere alla nomina di uno o più commissari per assumere sul posto, ai fini della necessaria unità, la direzione dei servizi di soccorso ed attuare le direttive generali ed il coordinamento di cui al secondo comma dell'articolo 1.

Alla dichiarazione di calamità particolarmente grave ed alla nomina del commissario

si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Al Ministro dell'interno o, in sua vece, al commissario nominato ai sensi del precedente comma, nei cui confronti il Ministro dell'interno esercita poteri di direzione e di coordinamento, fanno capo tutti i servizi e gli interventi delle pubbliche amministrazioni, civili e militari — centrali e periferiche — di enti pubblici e di privati, onde assicurarne la maggiore tempestività e il più coordinato e armonico impiego. La medesima autorità esercita i poteri stabiliti dal capo secondo del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge 15 marzo 1928, n. 833, e ad essa fanno altresì capo i collegamenti, i mezzi ed il personale ivi previsti.

Restano salve le potestà affidate ai prefetti dal predetto regio decreto-legge n. 2389.

Per quanto concerne i servizi e gli interventi delle Forze armate, che potranno essere impiegate anche in unità organiche elementari, essi saranno richiesti, in occasione di eventi calamitosi, dal Ministro dell'interno o dal commissario nominato o dal prefetto, al Ministro della difesa o alla autorità da esso delegata.

ART. 4.

Il Ministero dell'interno:

a) cura la realizzazione delle opere e delle attrezzature e predispone ogni necessaria misura per l'informazione e la protezione della popolazione civile;

b) provvede alla costituzione di reparti mobili di immediato impiego, attrezzati per interventi in favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi, di nuclei elicotteri e sommozzatori, nonché di reparti di soccorso pubblico e di centri assistenziali di pronto intervento per il primo aiuto alle popolazioni stesse;

c) promuove lo studio dei problemi attinenti alla protezione ed al soccorso della popolazione civile e la divulgazione di ogni notizia, concernente la materia, utile al pubblico;

d) cura l'istruzione, l'addestramento e l'equipaggiamento in materia di protezione civile del personale civile delle altre amministrazioni statali e di enti pubblici e privati, nonché dei cittadini che volontariamente offrono la prestazione della loro opera nei servizi di protezione civile.

Restano salve, ai fini del precedente comma, le competenze del Ministero della sanità per quanto attiene all'organizzazione dei servizi della Croce rossa italiana.

Per le volontarie prestazioni di cui alla lettera *d*) del primo comma nessun rapporto si instaura con l'amministrazione, la quale è peraltro tenuta ad assumere a proprio carico oneri assicurativi che garantiscano prestazioni pari a quelle previste per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Ai fini di cui al primo comma presso il Ministero dell'interno è istituito, quale organo consultivo, il « Comitato interministeriale della protezione civile », alla cui costituzione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 5.

Nell'ambito della provincia, il Prefetto, oltre a quanto istituzionalmente previsto dall'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, dal regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 e dalla presente legge:

a) cura l'esecuzione delle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno per la organizzazione dei servizi della protezione civile;

b) attua, salvo quanto previsto nell'articolo 3, il coordinamento di tutte le attività svolte dalle amministrazioni dello Stato, dalle amministrazioni comunali e dagli altri enti pubblici e privati nel campo della protezione, del soccorso e della assistenza alle popolazioni ed alle località colpite da eventi eccezionali.

Ai fini di cui al precedente comma, presso ogni Prefettura è istituito un Ufficio di protezione civile e, quale organo consultivo, il « Comitato provinciale della protezione civile », la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e della sanità.

ART. 6.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco — ferme restando le altre attribuzioni previste dalla legge 13 maggio 1961, n. 469 e successive disposizioni — assume la denominazione di « Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile ».

I ruoli organici delle carriere dei servizi antincendi del Ministero dell'interno — i quali assumono la denominazione di « ruoli organici dei Servizi della protezione civile » — e quelli dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile sono stabiliti dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla presente legge.

Il contingente massimo dei volontari ausiliari di cui all'articolo 15 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è stabilito in 2.700 unità per l'anno 1967 ed in 4 mila unità dall'anno 1968.

I posti portati in aumento negli organici di cui al secondo comma sono conferiti nel periodo di cinque anni, nei limiti, per ciascun anno, stabiliti nell'allegata tabella *D*.

ART. 7.

I vigili ausiliari di leva, arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, militari di leva a tutti gli effetti, sono, all'atto del congedamento, iscritti negli appositi quadri del personale volontario dei Comandi provinciali di residenza, fino al compimento dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per il collocamento in congedo assoluto dei militari dell'Esercito.

Il secondo comma dell'articolo 69 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è abrogato.

Il personale di cui al primo comma finché resta iscritto nei quadri dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco e della protezione civile, è esonerato dal richiamo alle armi per istruzioni e dal richiamo in caso di mobilitazione.

I richiami in servizio del personale predetto, ai fini dell'addestramento nei servizi della protezione civile, sono effettuati dal Ministero della difesa, in applicazione delle disposizioni degli articoli 119 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

ART. 8.

La sospensione temporanea dei dazi doganali per i materiali da trasporto e da comunicazione prevista dalla nota n. 1 dell'articolo 1 delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 è estesa agli stessi materiali importati direttamente dal Ministero dell'interno, occorrenti per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, destinati ai servizi di protezione civile, limitatamente alla provenienza dai Paesi della Comunità economica europea.

ART. 9.

Per il potenziamento delle opere, delle attrezzature e dei mezzi in relazione ai compiti

affidati al Ministero dell'interno dall'articolo 4 della presente legge, è autorizzata la spesa straordinaria di milioni 4.500 da iscriversi nello stato di previsione del predetto Ministero in ragione di milioni 1.000 per ciascuno degli anni dal 1967 al 1970 e di milioni 500 per l'anno 1971.

È autorizzata altresì per l'anno 1967 la spesa di milioni 500 per le attrezzature e per i mezzi relativi alle correnti esigenze.

ART. 10.

Per il potenziamento dei servizi istituzionali di assistenza e di soccorso alle popolazioni civili in caso di pubbliche calamità o di emergenza è concesso alla Croce rossa italiana un contributo straordinario di lire 1.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1971.

ART. 11.

All'onere derivante dalla revisione degli organici e conseguenti spese accessorie, di equipaggiamento, casermaggio e mensa, valutati per l'anno 1967 in milioni 925 ed a quelli di milioni 1.500 e di milioni 200 per lo stesso anno, di cui ai precedenti articoli 9 e 10, si provvede, per milioni 250 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato anno 1967 e per milioni 2.375 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5381 dello stesso stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1967.

Alle spese per il funzionamento del Comitato interministeriale della protezione civile e dei Comitati provinciali di cui agli articoli 4 e 5 si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 1643 dello stato di previsione del Ministero dell'interno concernente il funzionamento di consigli, comitati e commissioni dei servizi antincendi e della protezione civile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con la presente legge.

TABELLA A.

SERVIZI DELLA PROTEZIONE CIVILE

CARRIERA DIRETTIVA:

QUALIFICA	ORGANICO
A) <i>Ufficiali del ruolo tecnico.</i>	
Ispettore generale capo	n. 1
Ispettore generale	» 10
Ispettore capo	» 40
Ispettore superiore	» 60
Primo ispettore	} » 140
Ispettore	
TOTALE	n. 251
B)	
Direttore ginnico-sportivo (a)	n. 1
Ispettore ginnico-sportivo (b)	» 8
TOTALE	n. 9

(a) La qualifica di Direttore ginnico-sportivo, al quale compete lo stipendio annuo lordo di lire 2.582.100 va attribuita, mediante scrutinio per merito comparativo, tra gli ispettori ginnico sportivi che abbiano maturata l'anzianità di 17 anni nel ruolo.

(b) All'Ispettore ginnico sportivo è attribuito, all'atto della nomina, lo stipendio annuo lordo di lire 1.324.000; lo stesso consegue, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, gli stipendi annui lordi di lire 1.580.000 e di lire 1.991.600 dopo, rispettivamente due anni di effettivo servizio dalla nomina e 4 anni di effettivo servizio dalla data di decorrenza dello stipendio annuo lordo di lire 1.580.000.

TABELLA B.

SERVIZI DELLA PROTEZIONE CIVILE

CARRIERA DI CONCETTO.

Ufficiali del ruolo tecnico.

QUALIFICA	ORGANICO
Coadiutore capo	n. 5
Coadiutore principale	» 12
Primo coadiutore	» 40
Coadiutore	} » 150
Coadiutore aggiunto	
Vice coadiutore	
TOTALE	n. 207

TABELLA C.

ORGANICO DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI PERMANENTI
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA PROTEZIONE CIVILE.

QUALIFICA	ORGANICO
Marescialli di 1 ^a classe	n. 100
Marescialli di 2 ^a classe	» 200
Marescialli di 3 ^a classe	» 350
Brigadieri	} » 2.000
Vice brigadieri	
Vigili scelti	» 2.500
Vigili e allievi vigili	» 5.850
TOTALE	n. 11.000

TABELLA D.

PIANTA PER L'ATTUAZIONE DELL'ORGANICO

Ufficiali del R.T.A.

QUALIFICA	In atto	Anno 1967	Anno 1968	Anno 1969	Anno 1970	Anno 1971
<i>A) Carriera direttiva.</i>						
Ispettore generale capo	1	1	1	1	1	1
Ispettore generale	10	10	10	10	10	10
Ispettore capo	22	28	30	33	36	40
Ispettore superiore	32	41	45	49	53	60
Primo ispettore	} 125	130	132	134	136	140
Ispettore						
	190	210	218	227	236	250
<i>B) Carriera di concetto.</i>						
Coadiutore capo	-	1	2	3	4	5
Coadiutore principale	5	7	8	9	10	12
Primo coadiutore	20	26	29	32	35	40
Coadiutore	} 85	106	114	124	135	150
Coadiutore aggiunto						
Vice coadiutore						
	110	140	153	168	184	207
<i>C) Carriera ginnico-sportiva.</i>						
Direttore ginnico-sportivo	-	1	1	1	1	1
Ispettori ginnico-sportivi	1	2	3	5	7	8
	1	3	4	6	8	9
<i>D) Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.</i>						
Maresciallo di 1 ^a classe	60	62	68	74	86	100
» » 2 ^a »	120	124	137	149	173	200
» » 3 ^a »	200	208	232	254	300	350
Brigadieri e }	1.800	1.810	1.843	1.870	1.931	2.000
Vice brigadieri }						
Vigili scelti	1.360	1.420	1.550	1.776	2.120	2.500
Vigili	4.460	4.536	4.760	4.967	5.390	5.850
	8.000	8.160	8.590	9.090	10.000	11.000